



Federazione Gilda-Unams

**FEDERAZIONE GILDA-UNAMS**  
**DIPARTIMENTO AFAM – UNIONE ARTISTI UNAMS**

Via Cardinal De Luca, 1 - 00196 ROMA

Tel. 0690237927

E-mail: [unione.artisti@unams.it](mailto:unione.artisti@unams.it)

PEC: [segreteria@pec.unams.it](mailto:segreteria@pec.unams.it)



Unione Artisti UNAMS

Roma, 17 giugno 2024  
Prot. n. 28/B

Al Presidente della VII Commissione Cultura

E-mail: [mollicone\\_f@camera.it](mailto:mollicone_f@camera.it)

Alla Vice Presidente della VII Commissione Cultura

E-mail: [grippo\\_v@camera.it](mailto:grippo_v@camera.it)

Ai Componenti della VII Commissione Cultura

E-mail: [com\\_cultura@camera.it](mailto:com_cultura@camera.it)

**Oggetto: Atto Camera n. 1902 – audizioni programmate - contributo UNAMS.**

Gentilissimi,

con riferimento all'Atto Camera n. 1902 di conversione del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, viste le audizioni programmate e considerato che il titolo Università e ricerca, come ovvio, è ricomprensivo anche delle aspettative/problematiche AFAM, chiediamo alle SS.LL., proprio per la delicatezza del settore, di essere brevemente auditi onde non escludere, per l'appunto, l'AFAM.

Comunque, in merito alla Vostra richiesta del 13 giugno u.s., questa Organizzazione Sindacale rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e conseguente attuazione con la legge di riforma n. 508/1999 i Conservatori, le Accademie e gli ISIA – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) - sono istituzioni afferenti al sistema terziario di formazione che rilasciano titoli inquadrati nei parametri ISCED (International Standard Classification of Education) livello 6 (diploma accademico di primo livello) e livello 7 (diploma accademico di secondo livello). Le medesime istituzioni sono altresì già autorizzate al rilascio dei diplomi di Dottorato alla Ricerca (art. 2, c. 4 legge 508/99 e art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. n. 212/2005). Ciò nonostante, pur essendo trascorsi più di vent'anni dal 1999 ad oggi, il processo di riforma non è stato ancora concluso per taluni rilevanti aspetti. Non è stata ancora raggiunta la piena equiparazione della docenza AFAM alla docenza universitaria con il riconoscimento del relativo stato giuridico, la denominazione dei titoli di studio

rilasciati dal sistema AFAM è ancora differente da quella dei corrispondenti titoli rilasciati dalle Università e la mancanza, per lunghissimo tempo, del regolamento sul reclutamento, fortunatamente ormai prossimo a vedere la luce, ha generato un precariato, stabilizzato nel tempo con diverse modalità (graduatorie nazionali, concorsi per titoli ed esami, concorsi riservati) che, di fatto, hanno contribuito a generare alcune disparità di trattamento in relazione alle medesime situazioni lavorative. In particolare, dopo l'ultima graduatoria nazionale per l'insegnamento nelle istituzioni AFAM - GN 205 bis - nella quale erano inclusi i precari con tre anni accademici di insegnamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (di almeno 180 giorni) o con contratti di lavoro flessibili – co.co.co., prestazione d'opera, ecc. - (di almeno 125 ore), sono stati previsti, nelle more dell'emanazione del regolamento sul reclutamento, concorsi per titoli ed esami banditi dalle istituzioni nei limiti delle facoltà assunzionali loro riconosciute (D.L. n. 198/2022, art. 6, c. 4 ter) e, successivamente, concorsi riservati, sempre banditi dalle istituzioni (D.L. n. 69/2023, art. 11, c. 3-bis). Relativamente a questa ultima fattispecie non può non evidenziarsi una grave disparità di trattamento con quanto fino ad ora verificatosi nella disciplina transitoria del reclutamento del sistema AFAM: ai concorsi riservati sarà consentito partecipare ai soli professori precari che abbiano prestato servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; conseguentemente, tutti coloro che abbiano maturato il requisito dei tre anni accademici di insegnamento con servizio misto (tempo determinato subordinato e contratti flessibili) oppure con servizio prestato esclusivamente con contratti flessibili non saranno ammessi a partecipare agli anzidetti concorsi con grave lesione dei propri diritti alla stabilizzazione e, soprattutto, con una inspiegabile e iniqua disparità di trattamento con i colleghi stabilizzati prima di loro. In proposito occorre ricordare che la sottoscrizione di contratti di lavoro flessibili è stata assolutamente necessaria per assicurare l'offerta formativa istituzionale considerato che per lungo tempo non ci sono stati ampliamenti delle dotazioni organiche a fronte, invece, di una crescita esponenziale degli insegnamenti erogati; inoltre, quando, finalmente, con la legge di bilancio 2021, sono stati designati dei fondi dedicati per l'ampliamento degli organici AFAM, nonostante si sia trattato di un fatto positivo, detti fondi non sono stati comunque sufficienti a consentire di porre in organico tutti gli insegnamenti necessari al sistema; ciò ha comportato la permanenza di contratti di lavoro flessibili in tutti quegli insegnamenti ancora non presenti in organico. Per tale ragione riteniamo che debbano essere presentate e sostenute le proposte emendative che consentano l'accesso ai concorsi riservati anche a coloro che abbiano prestato servizio con le succitate modalità, come sempre avvenuto.

Ulteriore disparità di trattamento sulla quale si auspica un intervento risolutore riguarda la denominazione dei titoli di studio AFAM; infatti, nonostante l'equiparazione ai corrispondenti titoli universitari, a parte il Dottorato di Ricerca che reca una corretta denominazione, i titoli di studio finali sono denominati "Diplomi accademici di primo livello" e "Diplomi accademici di secondo livello" anziché "Lauree" e "Lauree Magistrali", dizione adottata da tutti i paesi aderenti al Trattato di Lisbona. E' pur vero che ciò che conta è la sostanza e che detti titoli sono già equiparati ai titoli universitari ma spesso accade che, proprio per la differente denominazione che, ad oggi, hanno i titoli AFAM, talvolta i nostri studenti si trovano a subire discriminazioni sulla base di fuorvianti interpretazioni del dettato letterale.

Per quanto sopra in oggetto alleghiamo due bozze di emendamenti che speriamo vengano recepite dalle SS.LL.

## AC 1902 – EMENDAMENTI PER AFAM

### **Dopo l'articolo 15 è inserito l'articolo 15-bis:**

*All'articolo 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla L. 23.7.2021, n. 106, al comma 9-ter, dopo il terzo periodo, è aggiunto il quarto periodo:*

*<<Altresì si considera, ai soli fini dell'accesso, l'aver svolto almeno 125 ore per ciascuna annualità accademica con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria d'istituto con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.>>.*

### **MOTIVAZIONE:**

In analogia con quanto avvenuto in occasione della costituzione delle graduatorie nazionali del settore AFAM (D.M. 526/2014, D.M. 597/2018, D.M. 645/2021) e dei concorsi per titoli ed esami recentemente banditi dalle Istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 29.3.2023, n. 180, occorre consentire la partecipazione alle procedure di reclutamento straordinarie previste dall'art. 59 anche per quei lavoratori che abbiano prestato servizi di insegnamento con contratti di lavoro flessibili.

L'emendamento, che non ha costi, è in linea con le pregresse stabilizzazioni avvenute con l'individuazione degli aventi titolo da graduatorie nazionali in cui erano inclusi anche coloro che avevano prestato almeno 125 ore di insegnamento per ciascuno dei tre anni accademici necessari per l'accesso.

### **Dopo l'articolo 15-bis è inserito l'articolo 15-ter:**

I diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, assumono rispettivamente la denominazione di Laurea e Laurea Magistrale con modalità da definirsi con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **MOTIVAZIONE:**

Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e conseguente attuazione con la legge di riforma n. 508/1999 i Conservatori, le Accademie e gli ISIA – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) - sono istituzioni afferenti al sistema terziario di formazione che rilasciano titoli inquadrati nei parametri ISCED (International Standard Classification of Education) livello 6 (diploma accademico di primo livello) e livello 7 (diploma accademico di secondo livello). Le medesime istituzioni sono altresì già autorizzate al rilascio dei diplomi di Dottorato alla Ricerca (art. 2, c. 4 legge 508/99 e art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. n. 212/2005). Con il presente emendamento, che non ha costi, si intende superare la discriminazione che vivono i nostri studenti in ragione delle attuali denominazioni dei titoli di studio AFAM (Diploma accademico di primo e secondo livello) che, ad oggi, non risultano conformi a quelle utilizzate negli altri paesi aderenti al Trattato di Lisbona del 2007 (Laurea e Laurea Magistrale – Bachelor Degree e Master Degree).

Il Segretario Generale del Dip.to AFAM  
e Pres. On. della FGU  
Prof.ssa Dora Liguori

